

AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI



Descrizione

Costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada per conto terzi di:

- cose, l'attività eseguita mediante autoveicoli immatricolati in uso di terzi, verso un corrispettivo;
- persone, l'attività eseguita mediante autoveicoli immatricolati in uso di terzi destinati a trasportare più di nove persone (compreso conducente), per il trasferimento di persone con offerta al pubblico (servizio di linea) o a talune categorie di utenti (servizio di noleggio con conducente) verso un corrispettivo.

Tipologie di trasporto per conto terzi

Secondo il Nuovo Codice della strada le tipologie di servizi rientranti nel conto terzi sono:

- **locazione senza conducente**: il locatore dietro corrispettivo mette a disposizione del locatario un veicolo, per le esigenze di questi;
- **servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone**: nel primo caso il viaggiatore fa specifica richiesta al vettore, nella sede di questi, per una prestazione a tempo e/o a viaggio. Mentre nel secondo caso, dei taxi, lo stazionamento avviene in luogo pubblico ed il corrispettivo è fissato dall'amministrazione comunale che ha rilasciato la licenza.
- **servizio di linea per trasporto di persone**: il servizio si svolge su una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati ed è offerto al pubblico dietro compenso;
- **servizio di trasporto di cose per conto di terzi**: è un servizio di trasporto ordinato dal mittente che l'impresa si obbliga ad effettuare dietro corrispettivo;
- **servizio di linea per trasporto di cose**: è un servizio prestato a chiunque lo richieda ed effettuato su percorsi fissi e ad orari predeterminati, dietro corrispettivo fissato da tariffe, con stazionamento in località prestabilite per la consegna e la resa della merce;
- **servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi**: servizio istituito dal comune per le esigenze locali.

Iscrizione all'Albo autotrasportatori di cose per conto terzi

Per poter intraprendere la professione di autotrasportatore di cose per conto terzi è necessario:

- essere iscritti nell'apposito **Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi** istituito presso la

Provincia nella quale l'impresa ha sede principale;

• essere iscritti nel **Registro Elettronico Nazionale** istituito presso l'ufficio Statale della Motorizzazione civile situato nella provincia nella quale l'impresa ha sede principale (www.mit.gov.it)

L'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi è stato istituito con la Legge n. 298 del 6 giugno 1974 ed è gestito a livello nazionale dal Comitato Centrale per l'Albo presso il Ministero dei Trasporti, a livello provinciale dalle Province.

Le principali norme di riferimento in vigore che disciplinano l'Albo Autotrasportatori sono :

- Il Codice della Strada;
- la Legge 6 giugno 1974, n. 298, che ha istituito l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, sebbene abrogata nella parte relativa alle autorizzazioni al trasporto merci;
- il D.Lgs. 395/00, che ha effettuato un primo adeguamento alla normativa comunitaria, ed il relativo regolamento attuativo D.M. 161/2005, entrato in vigore dal 17/08/2005 e successivamente modificato dalla Legge 14/2009 e dalla Legge 25/2010..

Queste normative sono ancora in vigore per quanto attiene agli effetti sulla tipologia di iscrizione delle imprese già iscritte e per la valutazione del requisito dell'onorabilità.

Sono **esentati dall'iscrizione** le imprese che esercitano l'attività dell'autotrasporto esclusivamente con **motocarri** ed in generale con **motoveicoli**.

Coloro che intendono svolgere l'attività esclusivamente con veicoli **con massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate** devono effettuare l'iscrizione al sopra citato Albo dimostrando il solo requisito di onorabilità.

La domanda va presentata secondo il seguente modulo predisposto dall'Ufficio provinciale:

Iscrizione_all'Albo_veicoli_mcpc_non_superiore_a_15_t.pdf

Le nuove imprese sono iscritte e disciplinate dalla seguente normativa:

- il Regolamento Europeo n. 1071/2009/CE, entrato in vigore il 04/12/2011, che fissa i requisiti per l'esercizio della professione di autotrasportatore (sede effettiva, onorabilità, idoneità finanziaria, idoneità professionale).
- Decreto Dirigenziale del Ministero dei trasporti n. 291 del 25.11.2011 nel quale si dettano le disposizioni tecniche di prima applicazione e la sua circolare n. 4 del 2011 prot. 26473.
- Decreto Dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25/01/2012 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 28 del 03/02/2012 sull'attuazione della sede effettiva (lo stabilimento).
- Decreto Dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10/01/2012 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 11 del 14/01/2012 sull'istituzione del Registro elettronico nazionale (REN) presso gli uffici Statali delle Motorizzazioni.
- D.L. n. 5 del 09/02/2012, art. 11 e la sua Legge di conversione n. 35 del 04.04.2012 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 69 della Gazzetta ufficiale n. 82 del 06/04/2012.
- Decreto Dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20.04.2012 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 99 del 28/04/2012 (dispensa per il gestore di trasporti dall'esame di idoneità professionale).
- Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30/04/2012 prot. 106070, "ulteriori chiarimenti per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada per conto di terzi".
- Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'11.05.2012 " chiarimenti sulla dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria".

Requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada

Le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada:

- hanno una sede effettiva e stabile in uno Stato membro;
- sono onorabili;

- possiedono un'adeguata idoneità finanziaria;
- possiedono l'idoneità professionale richiesta.

Il Gestore dei trasporti

L'impresa che esercita la professione di trasportatore su strada indica almeno una persona fisica, il gestore dei trasporti, che sia in possesso dei requisiti onorabilità e professionalità e che:

- diriga effettivamente e continuativamente le attività di trasporto dell'impresa;
- abbia un vero legame con l'impresa, essendo per esempio dipendente, direttore, proprietario o azionista, o l'amministratore, se l'impresa è una persona fisica, sia questa persona;
- sia residente nella Comunità.

Se non soddisfa il requisito dell'idoneità professionale un'impresa può essere autorizzata dall'autorità competente ad esercitare la professione di trasportatore su strada senza un gestore dei trasporti designato purché:

- indichi una persona fisica residente nella Comunità che soddisfi i requisiti di onorabilità e professionalità e che sia abilitata, per contratto, ad esercitare le funzioni di gestore dei trasporti per conto dell'impresa;
- il contratto che lega l'impresa alla persona precisi i compiti che questa deve svolgere effettivamente e continuativamente e indichi le sue responsabilità in qualità di gestore dei trasporti. I compiti da precisare sono in particolare quelli riguardanti la gestione della manutenzione dei veicoli, la verifica dei contratti e dei documenti di trasporto, la contabilità di base, la distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli e la verifica delle procedure di sicurezza;
- la persona possa dirigere, in qualità di gestore dei trasporti, le attività di trasporto di un massimo di quattro imprese diverse esercitate con un parco complessivo comprendente al massimo cinquanta veicoli.
- la persona svolga i compiti precisati solo nell'interesse dell'impresa e le sue responsabilità siano esercitate indipendentemente da qualsiasi impresa per cui l'impresa svolge attività di trasporto.

L'impresa notifica all'autorità competente il gestore o i gestori dei trasporti designati.

I requisiti dell'onorabilità – Idoneità finanziaria – professionale – di stabilimento

Requisito dell'idoneità morale (onorabilità)

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 395/2000 e del suo regolamento di attuazione, reso con d.m. n. 161 del 2005, le imprese di trasporto soddisfano il requisito dell'onorabilità se esso è posseduto, oltre che dalla persona che dirige l'attività di trasporto di imprese iscritte all'Albo senza limiti, anche da tutte le seguenti persone:

- dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
- dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
- dal titolare dell'impresa individuale o familiare.
- dall'impresa in quanto applicabile

- a) Il requisito dell'onorabilità in capo alla singola persona non sussiste o cessa di sussistere nei casi tassativamente previsti dall'articolo 5 commi 2, 3, 4 e 5. del decreto legislativo 395/2000.
- b) In capo alla persona che dirige l'attività di trasporto il requisito dell'onorabilità non sussiste o cessa di sussistere, oltre che nei casi previsti dal comma precedente, anche nel caso di violazioni degli articoli 589, comma 2, del codice penale, 189, commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992 o delle violazioni di cui al comma 2 lettera f) dell'articolo 5 comma 6

del D. Lgs. 395/2000, commesse da egli stesso ovvero dal lavoratore dipendente, nell'esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile ad istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni. In particolare l'omessa vigilanza può avvalorarsi nel caso in cui, in seguito a pregresse violazioni di cui al presente comma, colui che dirige l'attività di trasporto non ha provveduto formalmente a richiamare il lavoratore dipendente.

Riacquisto del requisito dell'onorabilità

Il requisito dell'onorabilità in capo alla singola persona è riacquistato ai sensi di quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 395/2000.

Requisito della capacità finanziaria

1 - Come stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 395/2000, il requisito della capacità finanziaria è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore a:

- a. cinquantamila euro, qualora l'impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un solo autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada;
- b. cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare.

2 - I rimorchi ed i semirimorchi non sono considerati ai fini della determinazione dell'importo della capacità finanziaria.

3 - Il requisito della capacità finanziaria di cui al punto a) del comma precedente deve sussistere al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo; il requisito stesso di cui al punto b) del comma precedente, deve sussistere al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza.

4 - Qualora a seguire l'iscrizione all'Albo il soggetto interessato proceda ad avere in disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla legislazione vigente, di ulteriori veicoli adibiti all'attività di trasportatore su strada, rispetto al primo, il requisito della capacità finanziaria dovrà essere adeguata al riguardo e comunicata alla Provincia insieme alla comunicazione della variazione del parco veicolare come previsto all'art. 18 della L. 298/1974.

La mancata comunicazione della prova dell'aumento della capacità finanziaria a copertura della disponibilità di veicoli negli stessi termini per cui è disposta la comunicazione della variazione del parco veicolare secondo il citato articolo sarà oggetto di irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

5 - Il requisito della capacità finanziaria deve permanere per tutto il periodo di iscrizione all'Albo a completa copertura comunque del parco veicolare in disponibilità..

Accertamento del requisito della capacità finanziaria

Il requisito della capacità finanziaria deve essere dimostrato in uno dei seguenti modi:

- a) attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi che, sulla base di quanto risulta dall'analisi dei conti annuali, l'impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori all'importo previsto ai sensi del Regolamento CE n. 1071/2009;
- b) attestazione rilasciata da una o più banche, da compagnie di assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi, sotto forma di garanzia fideiussoria o assicurativa, inclusa

l'assicurazione di responsabilità professionale, per l'importo previsto ai sensi del citato Regolamento CE.

Le imprese di trasporto su strada o i soggetti che hanno rilasciato le attestazioni hanno l'obbligo di comunicare in forma scritta all'autorità competente, entro il termine di quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ogni fatto che determini diminuzione o perdita della capacità finanziaria attestata.

Requisito dell'idoneità professionale

- a) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 395/2000 le imprese che si iscrivono all'Albo senza limitazioni o che estendono la propria iscrizione da limitata a senza limitazioni, devono possedere il requisito dell'idoneità professionale. Tale requisito è soddisfatto se è posseduto dalla persona che dirige l'attività di trasporto.
- b) Il requisito dell'idoneità professionale consiste nel possesso della conoscenza delle materie riportate nell'allegato 1, parte 1, del regolamento CE 1071/2009 ed è accertato con il superamento dell'esame scritto che si compone di due prove:
 - domande scritte sotto forma di domande a scelta multipla con quattro opzioni di risposta;
 - esercizi scritti e studi di casi.
- c) Gli esami scritti per l'idoneità professionale sono organizzati e certificati dalle amministrazioni provinciali competenti per la residenza anagrafica o per l'iscrizione nell'anagrafe dei residenti all'estero, ovvero per la residenza normale del candidato.
- d) I titolari dell'attestato di idoneità professionale devono frequentare un corso di formazione periodica ogni dieci anni.
- e) Il requisito dell'idoneità è dimostrato mediante l'esibizione dell'attestato di cui all'allegato III del regolamento CE n. 1071/2009, rilasciato dalle Province.
- f) Coloro che risultino titolari di attestato di idoneità professionale per i trasporti internazionali, possono continuare a svolgere l'attività di gestore per le imprese che operano sia in ambito nazionale che internazionale. Qualora siano titolari di attestato rilasciato anteriormente al 4 dicembre 2011, che abiliti ad esercitare l'attività di trasportatore su strada esclusivamente in ambito nazionale, ai fini dell'esercizio dell'attività in ambito internazionale è necessario dimostrare il superamento dell'esame per il requisito dell'idoneità professionale per i trasporti internazionali.

Requisito di stabilimento

Le imprese devono documentare di essere in possesso del requisito dello **stabilimento** e cioè di svolgere l'attività di trasporto persone o merci disponendo di una sede operativa situata nel territorio dello Stato italiano **dotata di locali** in cui vengono conservati i seguenti documenti:

- a) i documenti contabili**, relativi alla gestione economica e patrimoniale la cui conservazione è prevista dalla normativa vigente;
- b) i documenti fiscali** relativi all'assolvimento delle *imposte dirette e dell'IVA* (registri delle fatture emesse e registri delle fatture di acquisto nonché, per le imprese di trasporto su strada di persone, anche i documenti relativi ai titoli di trasporto rilasciati ai viaggiatori);
- c) i documenti di gestione del personale** e, in particolare, quelli relativi ai lavoratori subordinati, quali, ad esempio, il libro unico;
- d) i documenti contenenti i dati relativi ai tempi di guida e di riposo dei conducenti**, quali, ad esempio, i **fogli di registrazione giornalieri del cronotachigrafo** analogico degli autoveicoli in disponibilità, o i supporti informatici delle registrazioni delle carte tachigrafiche del tachigrafo digitale;

e) i **documenti di trasporto**, quali, ad esempio, l'*originale della licenza comunitaria*, sempre che l'impresa ne sia titolare, e, per le sole imprese di trasporto su strada di persone, anche i documenti di controllo relativi ai servizi occasionali in ambito comunitario;

f) qualsiasi altra documentazione cui l'Autorità competente debba poter accedere per la verifica delle condizioni stabilite dal Regolamento (CE) 1071/2009.

L'impresa dovrà inoltre dimostrare di disporre di uno o più veicoli immatricolati o messi altrimenti in circolazione (Usufrutto-leasing-prd) e di svolgere in modo efficace e continuativo le attività relative ai veicoli con l'ausilio delle attrezzature amministrative necessarie e strutture tecniche appropriate (officina meccanica-motoristica e elettrauto).

Iscrizione al R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale)

E' stato istituito presso il Ministero dei Trasporti il nuovo elenco elettronico delle imprese autorizzate al trasporto di cose e persone (REN Registro Elettronico Nazionale Art.16 del Regolamento CE 1071/2011 e art.11 del Decreto Dirigenziale 25 novembre 2011 n. 291).

Il Registro è composto di due sezioni:

I) la prima ("sezione imprese e gestori") deve contenere almeno i seguenti dati:

- a) denominazione e forma giuridica dell'impresa;
- b) indirizzo della sede;
- c) nome dei gestori dei trasporti designati per l'adempimento dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale e, se del caso, nome di un rappresentante legale;
- d) tipo di autorizzazione, numero di veicoli oggetto dell'autorizzazione e, se del caso, numero di serie della licenza comunitaria e delle copie certificate;

II) la seconda ("sezione sanzioni") deve contenere le seguenti informazioni:

- a) numero, categoria e tipo di infrazioni gravi (di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento 1071/2011), che hanno dato luogo a una condanna o a una sanzione negli ultimi due anni;
- b) nome delle persone dichiarate inidonee a dirigere le attività di trasporto di un'impresa finché non sia stata ripristinata l'onorabilità di dette persone (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del Regolamento 1071/2011), e misure di riabilitazione applicabili.

I dati registrati nella sezione imprese e gestori sono accessibili al pubblico, in conformità delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali, mentre i dati registrati nella sezione sanzioni sono accessibili ad autorità diverse dalle autorità competenti solo qualora dette autorità siano investite dei poteri di controllo e di sanzione nel settore del trasporto su strada e dispongano di personale giurato o altrimenti soggetto a un obbligo formale di segretezza.

I dati della sezione imprese e gestori confluiranno nel cosiddetto **Punto di Contatto Nazionale (PCN)** istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in collaborazione con il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, costituirà uno strumento fondamentale di interconnessione dei Registri elettronici nazionali in tutta l'Unione europea (ERRU) a decorrere dal primo gennaio 2013.

Verifiche della sussistenza dei requisiti

Il Settore trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Nuoro verifica per lo meno ogni tre anni la persistenza dei requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria, di idoneità professionale e di stabilimento.

Revoca della licenza

Per tutte le aziende di trasporto, si sottolinea che la mancata dimostrazione o la perdita anche di un solo requisito come pure la mancata iscrizione al R.E.N. comporteranno la cancellazione dell'Azienda dall'Albo degli autotrasportatori e la perdita delle autorizzazioni possedute (sia per il trasporto cose che persone) nel rispetto della procedura prevista dall'art. 13 del citato Regolamento (CE) 1071/2009.

Domanda

1 - La domanda di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge 06 giugno 1974, n. 298 va presentata in forma scritta al Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Nuoro ed in osservanza della normativa sull'imposta di bollo tramite applicazione di una marca da 14,62 Euro (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti) ed alla stessa devono essere allegati, oltre alle dichiarazioni sostitutive relative alla sussistenza dei requisiti:

- a. una ulteriore marca da bollo da 14,62 Euro (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti), necessaria per il rilascio del certificato di iscrizione all'Albo;
- b. fotocopia di un documento di identità in corso di validità di colui che sottoscrive l'istanza e le dichiarazioni sostitutive allegate;
- c. fotocopie del codice fiscale del titolare dell'impresa ed eventualmente del preposto alla direzione dell'attività di trasporto;
- d. certificazione o visura della locale CCIAA per le imprese già iscritte nel relativo Registro oppure copia dell'atto costitutivo per le società non ancora iscritte;
- e. delega, in carta semplice, se l'istanza viene presentata da persona diversa dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità del delegante.

2 - Nel caso in cui l'impresa intenda iscriversi all'Albo senza limiti, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) del presente Regolamento, vanno anche prodotte:

- g. l'attestato di idoneità professionale rilasciato dalle competenti autorità al soggetto che dirige l'attività di trasporto, in originale o in semplice copia allegata a idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero in copia conforme all'originale;
- h. la documentazione relativa al tipo di rapporto intercorrente tra il preposto alla direzione e l'impresa ed in particolare, se ne ricorre il caso, la documentazione relativa al rapporto di lavoro subordinato: dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, copia del contratto e del libro matricola;
- i. la documentazione comprovante la capacità finanziaria.

3 - Alla domanda deve essere altresì allegata l'attestazione del versamento effettuato in favore della Provincia di Nuoro in apposito conto corrente intestato a Amministrazione Provinciale Nuoro, con la seguente causale: "Albo autotrasportatori conto terzi: iscrizione", per spese di istruttoria, nella misura stabilita in apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.

Iscrizione nel Registro delle imprese

1 - Le imprese iscritte nell'Albo sono tenute ad iscriversi nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci.

2 - Il Settore trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Nuoro può effettuare controlli, anche a campione, al fine di verificare se le imprese iscritte all'Albo siano regolarmente iscritte nel Registro delle imprese presso la locale Camera di Commercio I.A.A. e risultino esercitare l'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

3 - Le imprese che, dai controlli effettuati, risultano non essere iscritte nel Registro delle imprese per l'esercizio dell'attività di trasporto di merci per conto di terzi, nonostante siano decorsi 90 giorni dalla iscrizione nell'Albo, ovvero le imprese che risultano aver cessato tale attività, sono cancellate dall'Albo dal Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Nuoro ai sensi dell'articolo 20 della legge 298/74.

4 - Per la cancellazione dall'Albo prevista nel comma precedente trovano applicazione l'art. 24 legge 298/74 nonché la norma relativa alla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art.8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della medesima legge entro un termine di trenta giorni.

Per informazioni:

Provincia di Nuoro

info@provincia.nuoro.it - Pec: protocollo@pec.provincia.nuoro.it

Settore Urbanistica - Trasporti - Energia, Ufficio Trasporti
Piazza Italia 22, 08100 Nuoro
sede staccata in Viale del Lavoro n.26/28 (ex caserma Vigili del Fuoco)
Dirigente: ing Mario Viola tel 0784 238840

Modulistica

- **CANCELLAZIONE IMPRESA DALL'ALBO**
- **CANCELLAZIONE GESTORE TRASPORTI**
- **VARIAZIONE PARCO VEICOLARE**
- **ISCRIZIONE ALBO SENZA LIMITI E VINCOLI**
- **RICHIESTA CERTIFICATO ISCRIZIONE ALBO**
- **ISCRIZIONE ALBO VEICOLI MCPC NON SUPERIORE A 1,5 t**
- **ISCRIZIONE ALBO PER SEDE SECONDARIA IMPRESA**
- **TRASFERIMENTO SEDE**
- **ISCRIZIONE ALBO VEICOLI MCPC OLTRE 1,5 t E FINO A 3,5 t**
- **ADEGUAMENTO REQUISITI VEICOLI MCPC OLTRE 1,5 t E FINO A 3,5 t**
- **TRASMISSIONE ATTESTAZIONE IDONEITA' FINANZIARIA**
- **QUOTE ALBO 2013**

Normativa di settore

- **Consulta la circolare del 7 febbraio 2013 sulla permanenza dei requisiti e gli atti collegati RD_291 del 25.11.2011 disposizioni attività trasporto su strada.pdf**
- **[D.Lgs 159_2011 pdf normativa antimafia](#)**
- **Legge 6 giugno 1974, n. 298 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada. [*** NORMATTIVA ***](#)**
- **DECRETO 28 aprile 2005, n.161 reg. di attuazione DLgs 395_2000 trasporti. http://www.provincia.pd.it/uploads/GUIDA_SERVIZI/Trasporti/Autotrasporto-merci-**

- [Dlgs 395/00](#) Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998
- [REGOLAMENTO \(CE\) n. 1071_2009 direttiva trasporti.pdf](#)
- [RD_291 del 25.11.2011 disposizioni attività trasporto su strada.pdf](#)[http://www.motorizzazionevercelli.191.it/Autotrasportomerci .pdf](http://www.motorizzazionevercelli.191.it/Autotrasportomerci.pdf)
- [Circolare N. 2 del 02.12.2011 trasporti Professione di trasportatore su strada di persone. Accesso alla professione](#) <http://www.mit.gov.it/mit/normativa>

Link utili

[Ministero delle infrastrutture e dei trasporti](#)

[CCIAA di Nuoro.mht](#)

www.mit.gov.it)